


ART. 29 DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA CONCORRENZA

Approvato dal Consiglio dei Ministri n.° 51 il 20.02.2015



Precisazione sulle donazioni:

In realtà a differenza della vendita, la forma della donazione di immobili (e di beni mobili di non modico valore) è quella dell'atto pubblico (art. 782 c.c.), per cui non esistono casi nei quali per atti di donazione è "necessaria" (cioè sufficiente) l'autenticazione della sottoscrizione, posto che la forma della donazione non può essere la mera scrittura privata autenticata, ma soltanto l'atto pubblico.

Tuttavia, pare, da quanto emerge da dichiarazioni informali del governo più che dalla lettera della norma citata, che la stessa intenda escludere proprio il requisito di forma dell'atto pubblico per la donazione, quando quest'ultima abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo: in altre parole, verrebbe meno la necessaria redazione del documento da parte di un notaio ex art. 2699 c.c.

Per un verso, queste donazioni potrebbero avere la forma della scrittura privata autenticata (l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la scrittura è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità del sottoscrittore: art. 2703 c.c.); per altro verso, l'autenticazione potrebbe essere effettuata anche da un avvocato.

A questo punto, ove l'art. 29 del DDL *Concorrenza* dovesse divenire legge, verrebbe svuotata di contenuto la disposizione normativa di cui all'art 782 c.c. secondo cui "La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità". La stessa sarebbe implicitamente abrogata nella parte in cui prevede l'atto pubblico (anche) per le donazioni di beni immobili ad uso non abitativo.



Avv. Cristina Paba

03 marzo 2015